


Allegato "A" Rep. n. 52586/15007



STATUTO DELLA FONDAZIONE GRAMSCI ONLUS

ART. 1. LA FONDAZIONE

Con la denominazione "Fondazione Gramsci - ONLUS" è costituita in Roma una Fondazione per finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

ART. 2. LE FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

2.1. La Fondazione ha come fine l'arricchimento critico della tradizione del patrimonio ideale della sinistra e del socialismo democratico in Europa. Essa promuove, in questa ispirazione, studi e ricerche sull'opera e il pensiero di Antonio Gramsci, sulla storia, la politica e la società contemporanea, e sulle forme del loro mutamento.

2.2. Nella propria attività, essa si riferisce ai soggetti e agli Istituti locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità.

2.3. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come definite nell'art.10 della Legge n.460/1997.

2.4. La Fondazione nei suoi scopi istituzionali:

a) cura la tutela, la conservazione e l'arricchimento del proprio archivio, e promuove l'attività di ricerca ad esso legata;

b) conserva e incrementa la propria biblioteca;

c) garantisce l'apertura al pubblico dell'archivio e della

biblioteca;

d) valorizza il proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, tramite l'applicazione delle nuove tecnologie secondo i criteri adottati dalla Comunità Scientifica Internazionale;

e) promuove le pubblicazioni nazionali e internazionali delle opere di Antonio Gramsci;

f) sostiene le attività e le pubblicazioni nazionali e internazionali legate all'opera e alla figura di Antonio Gramsci;

g) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline di sua competenza;

h) promuove le attività che si svolgono sul territorio nazionale con il patrocinio della Fondazione Gramsci.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la Fondazione:

i) promuove e organizza ricerche, corsi, convegni e pubblicazioni nelle discipline di sua competenza;

l) promuove, progetta, organizza e gestisce anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative e seminariali nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture, e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che può costituire in associazione con istituzioni consimili.

2.5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse o accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.



ART. 3. IL PATRIMONIO E I PROVENTI

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dall'Archivio, quale risulta dalla relazione e perizia asseverata l'11 ottobre 1995 e successivi accrescimenti;
- b) dalla Biblioteca, quale risulta dalla relazione asseverata il 26 luglio 1995 e successivi accrescimenti;
- c) dai beni mobili e immobili già esistenti e che ulteriormente le pervenissero con la specifica destinazione all'incremento patrimoniale.

3.2. Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dal contributo previsto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per gli Istituti culturali;
- b) da contributi di enti pubblici, collegati a singoli progetti e iniziative;
- c) da donazioni di soggetti privati;
- d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi, o dall'effettuazione di ricerche ad essa commissionate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;
- e) dai proventi dei diritti di autore propri;
- f) da quote di adesione che il Consiglio di Amministrazione decida di porre a carico dei partecipanti all'Assemblea.

ART. 4. GLI ORGANI

4.1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;

- il Comitato dei Garanti;

- il Consiglio di Indirizzo Scientifico;

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Direttore;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

4.2. In tutti gli organi collegiali è garantita la presenza delle componenti femminili.

ART. 5. L'ASSEMBLEA

5.1. L'Assemblea della Fondazione è composta da un numero non superiore a 130 (centotrenta) membri che si riuniscono almeno una volta ogni quattro anni per formulare indirizzi nell'espletamento dei compiti della Fondazione. Ne fanno parte gli attuali componenti del Comitato dei Garanti secondo la denominazione del precedente Statuto.

5.2. Ad essa il Presidente illustra la relazione quadriennale sull'attività della Fondazione, sulla cui base l'Assemblea formula gli indirizzi per il nuovo Comitato dei Garanti ai fini della definizione del programma di attività del successivo quadriennio.

5.3. Vi fanno parte e partecipano ai lavori anche tutti i componenti degli altri organi della Fondazione. L'ammissione è deliberata dal Comitato dei Garanti e il Consiglio d'Ammi-

nistrazione ne prende atto alla prima seduta utile. Essa delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, di persona o per delega previa verifica della regolare convocazione.



5.4. Ciascun componente che non possa, per giustificato motivo, essere presente alla riunione, può farsi rappresentare da altro membro dell'Assemblea con delega scritta.

5.5. Nessun componente può essere portatore di più di tre deleghe.

5.6. La sostituzione del componente che viene meno si ha per cooptazione e il Consiglio d'Amministrazione ne prende atto alla prima seduta utile. Nell'arco di un anno il numero delle cooptazioni non può superare le tre unità.

ART. 6 IL COMITATO DEI GARANTI

6.1. Il Comitato dei Garanti della Fondazione è composto da un numero di componenti non superiore a 50, che rappresentano la tradizione dei soggetti e delle culture politiche di cui è espressione la storia della Fondazione e la cui area di riferimento corrisponde oggi alle componenti del socialismo europeo; si riunisce almeno una volta all'anno e assicura il perseguimento degli obiettivi della Fondazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea.

6.2. Elegge nel suo seno una Presidenza del Comitato per la durata di quattro anni.

6.3. Ad esso compete nominare il Presidente della Fondazione

designato dal Socio fondatore, oltre a due ovvero tre membri

del Consiglio d'Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo

Scientifico e il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.4. Il Comitato dei Garanti nomina i due ovvero tre membri

del Consiglio di Amministrazione scelti su una lista composta

da non più di cinque nominativi presentata dal Socio Fondato-

re, anche non membri dell'Assemblea al momento della nomina.

Gli altri due ovvero tre componenti del Consiglio di Ammini-

strazione vengono designati dal Presidente che ne è il quinto

ovvero il settimo componente facendone parte di diritto.

6.5. Il Comitato dei Garanti nomina i componenti del Consi-

glio di Indirizzo Scientifico scelti sulla base di un elenco

proposto dal Presidente, che può essere integrato da cinque

candidature anche sostitutive, sulla base del voto della metà

dei membri presenti del Comitato dei Garanti.

6.6. Il Comitato dei Garanti nomina il Collegio dei Revisori

del Conti.

6.7. Compete al Comitato dei Garanti approvare le modifiche

statutarie proposte dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero

previo suo parere.

6.8. Esso delibera validamente qualunque sia il numero dei

presenti, di persona o per delega previa verifica della rego-

lare convocazione.

6.9. Nessun componente può essere portatore di più di due de-

leghe.

6.10. La sostituzione del componente che viene meno si ha per cooptazione e il Consiglio d'Amministrazione ne prende atto alla prima seduta utile. Nell'arco di un anno il numero delle cooptazioni non può superare le due unità.



ART. 7 - IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO SCIENTIFICO

7.1. Il Consiglio di Indirizzo Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione, dal Direttore, da docenti universitari ed eminenti studiosi italiani o stranieri, fino ad un massimo di 30 (trenta) componenti. Si riunisce almeno due volte l'anno. Dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

7.2. Ciascun componente che non possa, per giustificato motivo, essere presente alla riunione, può farsi rappresentare da altro membro del Consiglio di Indirizzo Scientifico con delega scritta.

7.3. Nessun componente può essere portatore di più di due deleghe.

7.4. La sostituzione del componente che viene meno si ha per cooptazione e il Consiglio d'Amministrazione ne prende atto alla prima seduta utile.

7.6. Il Consiglio di Indirizzo Scientifico promuove e coordina tutte le attività culturali, scientifiche e di ricerca della Fondazione, nell'ambito delle decisioni di spesa e di bilancio prese dal Consiglio di Amministrazione. Nomina nel proprio seno il direttore degli Annali e i direttori delle

Riviste della Fondazione.

7.7 Designa al Consiglio d'Amministrazione la persona da nominare come Direttore su proposta del Presidente della Fondazione.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

8.1. Il Presidente della Fondazione dura in carica quattro anni. Presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo Scientifico. Convoca gli organi collegiali. Propone al Comitato dei Garanti i nominativi per la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo Scientifico ai sensi del precedente art. 6.5. Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione compresi quelli designati dal Comitato dei Garanti.

8.2. Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi anche in giudizio.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) o di 7 (sette) membri. Ne fanno parte il Presidente, due ovvero tre componenti nominati dal Comitato dei Garanti e due ovvero tre nominati dal Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di vacanza il Consiglio si reintegra per cooptazione e il Comitato dei Garanti ne prende atto alla prima seduta utile. Nell'arco di un anno e comunque prima della presa d'atto della precedente cooptazione non si può procedere a una seconda

cooptazione.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente. La convocazione può essere chiesta da due membri. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.


9.3. L'assenza ingiustificata anche a una sola riunione del Consiglio comporta la decadenza del membro assente, decadenza che viene pronunciata per presa d'atto dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva. In presenza di particolari circostanze, da valutarsi con particolare prudenza, il Consiglio può sospendere la delibera di presa d'atto della avvenuta decadenza. La sostituzione del componente che viene meno si ha per cooptazione alla prima seduta utile.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione. In particolare:

a) redige e previo parere del Collegio dei Revisori approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

b) determina le attività della Fondazione, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Indirizzo Scientifico e nel quadro delle linee generali elaborate dal Comitato dei Garanti;

c) delibera sul regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione;



d) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive;

e) nomina il Direttore su proposta del Presidente e su designazione del Consiglio di Indirizzo Scientifico;

f) delibera sulle variazioni dei componenti del Comitato dei Garanti per cessazione e per cooptazione ai sensi del precedente art. 6.10;

g) nomina i membri delle commissioni giudicatrici delle borse bandite dalla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste per ogni singola borsa, su proposta del Consiglio di Indirizzo Scientifico.

9.5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno uno o due Vice Presidenti determinandone le competenze.

ART. 10 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente e su designazione del Consiglio di Indirizzo Scientifico. Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto e ne esegue con costanza gli indirizzi. È preposto alla struttura della Fondazione. Coordina il supporto alle attività del Consiglio di Indirizzo Scientifico e ne cura la realizzazione.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati per tre anni dal Comitato dei Garanti, tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed e-

conomiche, e tra gli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno quindici anni di iscrizione al rispettivo albo professionale.

11.2. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12. GLI EMOLUMENTI

12.1. Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, gli eventuali emolumenti saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 6 lett. c) dell'articolo 10 della menzionata legge n. 460/1997 con la indicazione dei limiti oltre i quali tali emolumenti configurerebbero distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, in contrasto con il carattere non lucrativo della Fondazione.

ART. 13. IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E L'IMPIEGO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

13.1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di Onlus che per Legge, statuto o



regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

13.2. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14. L'ESERCIZIO - LE SCRITTURE CONTABILI - IL BILANCIO

14.1. L'esercizio chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e in particolare alla tenuta dei libri giornale e inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del C.C..

14.2. Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

ART. 15. LE MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto sono adottate dal Comitato dei Garanti con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti che comunque rappresentino la maggioranza dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione o su sua proposta.

ART. 16. LA NORMA FINALE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità

di perseguire i suoi scopi, o si verificassero le altre condizioni di cui all'art. 28 del C.C., il patrimonio residuo ai sensi della Legge n. 460/97 è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità solidaristica o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 17 NORMA TRANSITORIA

17.1. In fase di prima applicazione delle nuove norme statutarie, tenuto conto della diversa strutturazione che assumeranno gli organi, l'Assemblea è composta dai membri del cessato Comitato dei Garanti di cui all'art. 5 del precedente Statuto.

17.2. Il nuovo Comitato dei Garanti si riunisce per eleggere il Presidente che assume la legale rappresentanza della Fondazione.

17.3. Il nuovo Comitato dei Garanti e il Presidente procedono quindi alla formazione del Consiglio di Indirizzo Scientifico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

17.4. Il Presidente convoca l'Assemblea della Fondazione.

17.5. Nelle more della formazione dei nuovi organi elettivi le funzioni sono esercitate provvisoriamente quanto al Presidente dall'attuale direttore e rappresentante legale della Fondazione Prof. Silvio Pons, e da un Consiglio d'Amministrazione



ne provvisorio composto dal Prof. Silvio Pons, dal Sen. Ugo Sposetti, dal Prof. Fabrizio Lemme, dall'Avv. Fabio Lorenzoni e dalla Signora Valentina Santarelli.

F.ti: Silvio PONS

Gennaro MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 31 maggio 1966,

Amore

